



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio... 803/A X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 291 del 21/12/2017

Schema di Legge Regionale di Modifica alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"





REGIONE PUGLIA

Proposta di Legge Regionale

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

In attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il D.Lgs. 28/2011, per le attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (di seguito FER), all'articolo 6 ha previsto l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per le tipologie tecnologiche descritte dagli articoli 11 e 12 del D.M. 10/09/2010 - "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ...".

Nei casi in cui, siano previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

La regione Puglia all'art. 6 della L.R. 25/2012, nell'ambito delle proprie competenze, ha recepito e dato applicazione alle previsioni di legge del D.Lgs. 28/2011 individuando le attività di costruzione ed esercizio di impianti FER per i quali è prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).

Successivamente è intervenuto il Decreto Legislativo 222 del 25/11/2016, che ha modificato il regime amministrativo volto alla costruzione ed esercizio degli impianti FER di cui al succitato art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ed ha provveduto alla "... *precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti normative di coordinamento ...*" (cfr. art. 1). Parte integrante del succitato decreto è l'allegata "Tabella A" che individua per ciascuna delle attività in essa elencate, il regime amministrativo, e l'eventuale concentrazione dei regimi e riferimenti normativi interessati.

La "Tabella A", con riferimento al regime amministrativo, nell'applicare quanto statuito dalla L. 241/1990 e s.m.i., prevede che nei casi di S.C.I.A., si applica quanto statuito dall'art. 19; nei casi di S.C.I.A. Unica l'art. 19 bis comma 2; ancora nei casi di S.C.I.A. Condizionata ad atti di assenso il successivo comma 3; ed infine per lo svolgimento della attività soggette ad Autorizzazione è necessario un provvedimento espresso si applica quanto previsto dall'art. 20 ove indicato, fatti salvi i casi in cui trovi applicazione l'ipotesi del silenzio - assenso. Qualora per l'Autorizzazione si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori





3.

REGIONE PUGLIA

atti di assenso, per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 e successivi (Conferenza di Servizi).

Nel dettaglio la "Tabella A", alla Sezione II - Attività Edilizia effettua una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione; ed in particolare al paragrafo 3 sono elencate le attività inerenti la costruzione ed esercizio di impianti FER e il relativo regime amministrativo cui sono soggetti; come di seguito elencati:

- sono soggetti ad Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre le sotto elencate soglie di potenza:
 - Eolico > 60 kW;
 - Fotovoltaico > 20 kW;
 - Biomasse > 200 kW;
 - Biogas > 250 kW;
 - Idroelettrico e Geotermico > 100 kW;
- sono soggetti a S.C.I.A. la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ex art. 12 comma 5 del D.Lgs. 387/2003, al di sotto delle soglie elencate al punto precedente;
- sono soggetti a Comunicazione l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 6 c. 11 D.Lgs. 28/2011;
- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione di impianti solari termici, ex art. 7 c. 1 D.Lgs. 28/2011, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
 - c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione di impianti solari termici, di cui all'art. 7 c. 2 D.Lgs. 28/2011 e artt. 6 c. 2 lett. a) e 123 c. 1 del D.P.R. 380/2001, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
 - b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- sono soggetti a Comunicazione l'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ex art. 7 c. 5 del D.Lgs. 28/2011 e art. 6 D.P.R. 380/2001, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche





REGIONE PUGLIA

diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici;

- sono soggetti ad Autorizzazione /silenzio assenso la realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi, ex art. 8 bis lett. a) D.Lgs. 28/2011, con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
- sono soggetti a Comunicazione la realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ex art. 7 bis D.Lgs. 28/2011, soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di micro - cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- sono soggetti ad Autorizzazione la realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi, ex art. 8 bis lett. b) D.Lgs. 28/2011;
- sono soggetti a Comunicazione Asseverata la denuncia di inizio lavori, ex art. 125 del D.P.R. 380/2011, relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Stante le modifiche introdotte dal D.Lgs. 222/2016 al D.Lgs. 28/2011, relativamente i regimi amministrativi inerenti l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti FER di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 10/09/2010, si ritiene necessario dover procedere ad una revisione dell'art. 6 della L.R. 25/2012 riguardante, appunto gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione.





REGIONE PUGLIA

Commento all'articolato

Art. 1

L'articolo individua:

- la Comunicazione per la costruzione ed esercizio degli impianti FER aventi potenze inferiori a quelle riportate nella tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e caratteristiche previste dagli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del D.M. 10/09/2010;
- la S.C.I.A. per la costruzione ed esercizio degli impianti FER aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8 del D.M. 10/09/2010;
- la S.C.I.A. per la modifica di impianti FER già in possesso di un titolo abilitativo, diversi da quelli individuati all'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 e così come esplicitato al successivo art. 7. Fa eccezione il caso in cui il sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, per la quale il regime amministrativo previsto è quello dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

La Regione, inoltre, prevede di avvalersi dell'opportunità di ampliare le soglie stabilite nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. assumendo la possibilità di ricorrere al regime amministrativo della S.C.I.A. per la costruzione ed esercizio di:

- impianti eolici, potenza compresa $60 < kW < 500$, costituiti da un unico aerogeneratore esclusi dall'applicazione del D.M. 30/03/2015 e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- impianti solari fotovoltaici, potenza < 200 kW, localizzati in aree degradate o comunque in condizioni di abbandono, non ricompresi in aree naturali e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- impianti di generazione elettrica da biomassa, potenza < 200 kW; impianti biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, potenza < 250 kW, non ricadenti in aree naturali protette e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- impianti idroelettrici, potenza < 100 kW, non ricadenti in aree naturali protette, e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Si prevede inoltre l'abrogazione del comma 2, la parziale modifica del successivo comma 3 uniformando il regime della procedura semplificata alle innovazioni introdotte dall'art. 2 del D.Lgs. 222/2016; ed infine la modifica del comma 4, che prevede l'adozione del regime della Comunicazione per la costruzione ed esercizio degli impianti FER anche per:

- impianti FER, potenza $= 50$ kW;





6.

REGIONE PUGLIA

- impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici fatta eccezione il rispetto della normativa ambientale e di tutela delle risorse idriche.

L'articolo non comporta oneri finanziari.

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Michele Mazzarano





7.

REGIONE PUGLIA

ART.1

Modifica ed integrazione all'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012.

1. il comma 1 è così modificato:
“con D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016 - «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 124 del 07/08/2015» - è stata individuata la Comunicazione quale titolo alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del D.M. 10/09/2010”.
2. è inserito il comma 1 bis:
*“la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, diversi di quelli di cui al comma precedente, ed aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8 del D.M. 10/09/2010, sono soggetti a Segnalazione Certificata Inizio Attività, di seguito SCIA, cui si applica il regime previsto dall'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.; sono altresì soggetti a SCIA le modifiche, agli impianti già in possesso di un titolo abilitativo, diverse da quelle individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 e così come esplicitato dal successivo art. 7. Nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio di suddetti impianti nonché delle opere connesse sono soggetti ad Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, la SCIA trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. come di seguito indicato:*
 - a) *impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a 500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall'applicazione del D.M. 30 marzo 2015 «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;*
 - b) *impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i*





8/11

REGIONE PUGLIA

- Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;*
- c) *impianti di generazione elettrica alimentati da Biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da Biogas, Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione di potenza non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;*
- d) *impianti Idroelettrici di potenza non superiore a 100 kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del D.M. 10/09/2010; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i Comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.*
3. il comma 2 è abrogato.
4. al comma 3 dopo le parole "... soggetti a procedure semplificate ..." sono introdotte le parole "..., come definite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, ...".
5. il comma 4 è così modificato:
"sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11, 12.1, 12.3, 12.5, e 12.7 del D.M. 10/09/2010 anche:
- a) *gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;*
- b) *gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche".*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Riferito alla...
Comitato di...
Comitato di...

